

***Il parametro dell'autosufficienza o indipendenza economica:
orientamenti della giurisprudenza di merito dopo la sentenza
della Corte di cassazione n. 11504 del 2017***

Cristina Cecchetti

1. La pronuncia della Corte di cassazione n. 11504 del 2017

La Corte di cassazione con la ormai nota sentenza n. 11504 del 2017 ha eliminato dal giudizio sulla domanda dell'assegno di divorzio l'accertamento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dai coniugi, ancorando il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile alla sola verifica della mancanza di "indipendenza o autosufficienza economica" del richiedente¹.

La Corte ha individuato quattro indici significativi da tenere in considerazione nell'accertamento dell'indipendenza economica (redditi, cespiti immobiliari e mobiliari, capacità e possibilità effettive di lavoro personale, stabile disponibilità di una casa di abitazione), facendo salva l'individuazione da parte del giudice del merito di altri rilevanti nei singoli casi sottoposti al suo esame.

Solo ove risulti che il richiedente non sia economicamente indipendente, potrà essere stabilito in suo favore un assegno di divorzio, il cui ammontare dovrà essere determinato utilizzando i criteri stabiliti dall'art. 5, comma 6, l. 898 del 1970.

La valutazione della richiesta di assegno divorzile si compone così di due fasi: la prima, concernente l'"*an debeatur*", informata al principio di autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "persone

¹Viene pertanto superato l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a sezioni unite nel 1990, con quattro sentenze gemelle (Cass. 29 novembre 1990, n. 11490, in *Foro it.*, 1991, I, 67, Cass. 19 novembre 1990, n. 11489; 29 novembre 1990, Cass. 29 novembre 1990, n. 11491; Cass. 29 novembre 1990, n. 11492, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Matrimonio*, n. 210), secondo il quale il presupposto per la concessione dell'assegno divorzile, il cui carattere è prettamente assistenziale, era rappresentato "dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio" (così la massima in www.italgiureweb.it).

singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente”; la seconda, riguardante il “*quantum debeat*”, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.) che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso¹.

2. L’applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione da parte dei giudici di merito

La Corte di cassazione nell’enunciare il nuovo parametro dell’“autosufficienza o indipendenza economica” ha indicato gli indici attraverso i quali stabilire la soglia oltre la quale una persona possa dirsi economicamente autosufficiente o indipendente, lasciando all’apprezzamento del singolo giudice di merito di individuarla effettivamente e concretamente e di accertare quando un soggetto possa vedersi negato l’assegno di divorzio richiesto in ragione della sua situazione reddituale e patrimoniale.

Ciò ha inevitabilmente comportato a livello nazionale un proliferare di pronunce tra loro variegate, che, pur aderendo al principio di diritto dettato dal giudice di legittimità, lo hanno interpretato in maniera eterogenea, facendo riferimento ciascuna a diversi criteri anche di derivazione normativa per accertare la sussistenza dell’autosufficienza nell’ex coniuge che richiede l’assegno divorzile.

Il Tribunale di Mantova² ha sottolineato che nell’accertamento dell’indipendenza economica del coniuge deve aversi riguardo al costo della vita del luogo in cui il richiedente risiede. Nel caso di specie ha ritenuto che la richiedente fosse autosufficiente dal punto di vista economico, in quanto percettrice di uno stipendio di circa 1.450,00 euro netti mensili, per tredici mensilità, e proprietaria dell’abitazione in cui viveva, negandole quindi l’assegno divorzile richiesto.

Il Tribunale di Milano³ ha ravvisato – nell’adozione dei provvedimenti provvisori presidenziali - nella somma di euro 11.528,41

¹Cass., 10 maggio 2017, n. 11504, in *www.italgiureweb.it*, p. 17-18.

²Trib. Mantova, sentenza 16 maggio 2017, pres. BERNARDI, est. PAGLIUCA, in *www.ilcaso.it*.

³Trib. Milano, ord. 22 maggio 2017, pres. ed est. BUFFONE, in *www.ilcaso.it*, con la quale è stato negato in sede presidenziale alla moglie l’assegno divorzile. Il Tribunale ritiene che il concetto di indipendenza o autosufficienza economica sia “*la capacità per una determinata persona adulta e sana* –

annui, oggi stabilita dalla legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, un parametro per adattare in concreto il concetto di indipendenza economica, aggiungendo che un ulteriore parametro può essere anche individuato nel reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita.

Contrariamente al provvedimento milanese, il Tribunale di Bologna¹ ha accolto la domanda di assegno di divorzio avanzata dalla *ex* moglie, che, se pur priva di investimenti e depositi bancari, vantava un reddito da lavoro di euro 14.000,00, anche se in decremento, ed era proprietaria di un immobile del valore commerciale di € 420.000,00 euro, da cui ritraeva un reddito da locazione lordo pari a 12.000,00 euro.

Il Tribunale ha desunto la mancanza di indipendenza economica non solo dal fatto che il reddito conseguito dall'attività lavorativa era nel tempo progressivamente inferiore (dovendo la società di cui era socia al 50% e all'interno della quale svolgeva il suo lavoro chiedere finanziamenti bancari per coprire la rilevante esposizione debitoria) e che il reddito da locazione ritratto veniva quasi interamente impiegato per sostenere le spese relative al canone della locazione dell'immobile in cui abitava, ma anche dall'avanzata età della moglie, ormai cinquantottenne, dato dal quale il giudice di prime cure ha ritenuto *“presuntivamente provato un progressivo scadimento delle sue capacità di reddito in relazione alla specifica professionalità che le è propria di promozione di immagini ed organizzazione di eventi”*.

La Corte d'appello di Bologna², valorizzando il progetto di vita coniugale interamente condiviso dai coniugi, ha disposto l'assegno divorzile in favore della *ex* moglie, nonostante quest'ultima potesse contare sulla somma di euro 630.000,00 ricavata dalla vendita di un immobile e sull'ulteriore importo complessivo di euro 325.478,22 giacente sui vari conti correnti cointestati con i figli.

Il giudice del gravame ha rilevato che la *ex* coniuge pagava al figlio un canone di locazione di euro 700,00, non disponeva di alcun reddito mensile né poteva contare su alcuna entrata (canoni di locazione) come avveniva in passato quando era proprietaria di beni immobili. Ha poi

tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”.

¹Trib. Bologna, 09 giugno 2017, n. 998, inedita.

²App. Bologna, 3 luglio 2017, n. 1571, inedita.

sottolineato che la richiedente era in età avanzata (79 anni), essendo di conseguenza tagliata fuori dal mercato del lavoro, e che non aveva mai svolto attività lavorativa extrafamiliare *“in quanto, per accordo delle parti (anche questa circostanza non contestata) la stessa, nel corso della vita matrimoniale, avrebbe dovuto (come poi è avvenuto) farsi carico unicamente della organizzazione e conduzione familiare e della cura e custodia dei figli; che, conseguentemente, in ragione della durata quasi cinquantennale del matrimonio, non può essere neppure trascurato il dato rappresentato dall’elevato contributo personale che essa ha versato nella famiglia nel corso della vita matrimoniale”*¹.

Con tali premesse la Corte d’appello ha concluso che la richiedente non versava in uno stato di *“autosufficienza economica”* ovvero di *“indipendenza”* totale in quanto le disponibilità economiche su cui può attualmente contare dovranno essere impiegate (come è ragionevole presumere), da un lato, per acquisire la disponibilità di una casa propria (visto che attualmente conduce in locazione un appartamento di proprietà di uno dei figli) e, dall’altro, per far fronte alle esigenze (anche di carattere domestico e di aiuto alla persona) collegate alla sua avanzata età e che, notoriamente, hanno una notevole incidenza sul piano economico”².

Allo stesso modo il Tribunale di Ravenna³, in ragione dell’esigenza di apprestare un’adeguata tutela al coniuge che si sia dedicato e si dedichi alla cura dei figli, ha riconosciuto l’assegno divorzile all’ex moglie, titolare di un reddito di circa 12.496,00 euro, costituito unicamente dall’assegno di mantenimento corrisposto dal marito in forza degli accordi separativi, di risparmi per 82.221,02 euro e comproprietaria dell’immobile costituente la casa familiare, nella quale viveva come assegnataria insieme alle figlie minori. Ha ritenuto il Tribunale che *“la repentina revoca dell’assegno di mantenimento del coniuge collocatario dei figli minori, con il diniego dell’assegno divorzile, si ripercuoterebbe negativamente sulla cura e sul tenore di vita dei minori, comportando un grave disagio per gli stessi”*.

Anche il Tribunale di Roma ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sulla domanda di assegno divorzile, facendo applicazione del parametro dell’autosufficienza o indipendenza economica.

¹Ibidem, p. 8-9.

²Ibidem, p. 9.

³Trib. Ravenna, sentenza 10 agosto 2017, n. 767, in www.questionididirittodifamiglia.it.

In una pronuncia¹ ha accolto la domanda di assegno di divorzio in favore della ex coniuge che aveva dichiarato un reddito netto pari ad euro 9.000,00 per l'anno 2015, sulla base del fatto che i redditi di cui la stessa *“dispone (...), in quanto gravati (sino all'anno 2030) dell'onere mensile di una rata di mutuo pari a circa 500 euro, appaiono appena sufficienti a garantire il soddisfacimento di esigenze minime di vita (tanto è vero che negli anni passati – secondo le testimonianze raccolte – i familiari della (...) sono più volte intervenuti in suo favore con aiuti economici)”*. Al contrario in un provvedimento di un mese successivo² il giudice capitolino ha negato l'assegno di divorzio alla ex moglie, titolare di redditi per il 2015 di euro 6.400,00 e per l'anno 2014 di euro 10.000,00 e proprietaria al 10% di un immobile di 40 mq sito in Curtea de Treges, sul presupposto che *“la condizione reddituale della resistente sebbene non particolarmente vitale le assicura i mezzi necessari per il proprio sostentamento in linea con la professionalità acquisita e senza che siano stati evidenziati scostamenti rilevanti di reddito nel corso degli anni”*.

Il Tribunale di Roma³ ha inoltre escluso il riconoscimento dell'assegno di divorzio alla ex coniuge, priva di un lavoro ma titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare (quattro appartamenti in Roma, di cui uno, anche se *sub iudice* non locato, le generava in passato un reddito di circa 1.800 euro mensili), assumendo che anche l'esistenza di alcuni degli indici indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 11504 del 2017, o di uno solo di essi, ove decisivo e determinante, siano idonei a qualificare lo status economico e patrimoniale dell'ex coniuge richiedente l'assegno.

Merita inoltre menzione la sentenza del Tribunale di Palermo⁴ che, nel porre a carico dell'ex marito l'assegno divorzile in favore della ex moglie, ha escluso che il tenore di vita possa essere assunto quale parametro per la determinazione dello stesso: qualora sussista il diritto

¹Trib. Roma, sentenza 8 giugno 2017, n. 11723, in www.studiocataldi.it.

²Trib. Roma, sentenza 13 luglio 2017, Pres. MANGANO, Est. PALERMO, in www.studiocataldi.it.

³Trib. Roma, sentenza 21 luglio 2017, n. 11944, inedita.

⁴Trib. Palermo, 12 maggio 2017, Pres. GIRMALDI DI TERRESENA, Est. RUVOLO; in www.ilcaso.it. Nel caso di specie la moglie era titolare di alcune quote su beni immobili, prive però di redditività anche a causa di provvedimenti di sequestro conservativo ex art. 669 quater e 671 c.p.c. che avevano ad oggetto gli stessi, non aveva la piena proprietà dell'immobile in cui viveva con la figlia in forza di assegnazione nell'esclusivo interesse della minore, e, sebbene avesse svolto in passato l'attività lavorativa di bancaria, dalla quale però si era dimessa (scelta nota al marito), in considerazione del significativo lasso di tempo trascorso dalla cessazione dell'impiego e delle condizioni del mercato del lavoro, il Tribunale ha ritenuto che la moglie non avesse effettive possibilità di lavoro personale.

all'assegno divorzile, questo deve essere quantificato nella misura tale da consentire all'avente diritto il raggiungimento della indipendenza economica, senza che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio possa rivestire alcun rilievo¹. Una volta eliminato il parametro del tenore di vita dalla fase dell' "an debeatur", questo non riveste più pregio neanche in quella del "quantum debeatur".

3. Considerazioni conclusive

Dall'analisi dei provvedimenti sopra richiamati è evidente che il parametro dell'autosufficienza o indipendenza economica, non ancorato da parte della Corte di cassazione ad alcun indice concreto, si rivela un concetto del tutto vago² e, come osservato dal Tribunale di Udine³, quanto

¹Il Tribunale osserva che "sarebbe paradossale escludere il diritto all'assegno divorzile ove l'ex coniuge si trovi in una situazione di indipendenza economica, con un giudizio del tutto avulso dal criterio del "tenore di vita", e ripristinare invece tale tenore di vita precedentemente goduto qualora l'ex coniuge all'interno della prima fase di accertamento (relativa all'an debeatur) sia risultato non economicamente autosufficiente. In altri termini, potrebbe profilarsi una situazione discriminatoria tra l'ex coniuge economicamente indipendente che non abbia però redditi tali da assicurargli il tenore di vita precedentemente goduto e il coniuge privo di redditi che gli garantiscano l'indipendenza economica. Il primo infatti vedrebbe rigettata la propria richiesta di assegno divorzile e non potrebbe più godere del tenore di vita che caratterizzava la vita matrimoniale, laddove il secondo (superata la fase dell'an debeatur) otterrebbe il ripristino delle condizioni economiche godute in costanza di matrimonio. L'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile, invece, non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi ma il raggiungimento dell'indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile (Cass. 11504/17)".

²Secondo CASABURI G., *Tenore di Vita ed assegno divorzile (e di separazione): c'è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d'antico*, nota a Cass. 789/17, 12196/17, 11504/17, in *Foro it.*, 2017, p. 1901, il parametro di autosufficienza è "estremamente più vago ed ambiguo di quello del tenore di vita (che almeno ha una base fattuale accertabile)".

³Tribunale di Udine, 2 giugno 2017, pres. ed est. PELLIZZONI, con la quale è stato disposto un assegno divorzile in favore della ex moglie richiedente, applicando il vecchio parametro del tenore di vita. Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto non condivisibile la sentenza della Corte di cassazione n. 11504 del 2017, in quanto la nozione di "indipendenza economica o autosufficienza economica collegata alla posizione economico-sociale" del richiedente non solo è un metro di giudizio del tutto astratto e non calabile in concreto, ma "non trova alcun riscontro nel testo normativo" e "al di là dell'apparente semplicità e chiarezza del concetto è in realtà quanto mai labile e foriera di divergenti interpretazioni quando venga applicata nel merito ai singoli casi concreti". Secondo il Collegio "una lettura sistematica dall'art. 5 della legge sul divorzio e in particolare degli commi 5 e 9 consente di pervenire alla conclusione che il legislatore abbia inteso parametrare l'assegno a tutti i criteri indicati dalla norma e quindi al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio o a quello che era ragionevole aspettarsi in futuro, tanto più che tale parametro è esplicitamente e significativamente nominato insieme ad altri nel comma 9, laddove si prevede che il Tribunale possa disporre indagini "... sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita" dei coniugi, quando vi siano delle contestazioni sulla documentazione che il Tribunale deve esaminare per decidere sulla sussistenza o meno del diritto all'assegno e alla sua misura (...). Un principio di auto responsabilità economica sul an e di solidarietà economica sul quantum debeatur non ha quindi alcun riscontro nel testo normativo e stride d'altro canto anche sul piano logico sistematico, non vendendosi come tali due opposti principi possano operare disgiuntamente in una prima fase e congiuntamente nella seconda, dato che un assegno che in astratto dovrebbe venir corrisposto, in alcuni casi si riduce a zero proprio per la presenza degli altri parametri che il giudice deve considerare.". Né per il Tribunale le considerazioni della Corte di

mai labile e foriero “*di divergenti interpretazioni quando venga applicata nel merito ai singoli casi concreti*”. Ciascun giudice infatti gli attribuisce il significato che ritiene più consono, riempiendo la vuota nozione dell’ “autosufficienza o indipendenza economica” del contenuto che egli ritiene più confacente al contesto socio-ambientale, nel quale si trova ad operare, e alla propria cultura giuridica, con un elevato margine di discrezionalità, peraltro non censurabile in Cassazione.

Occorre infatti ricordare che l’errata valutazione dei fatti non è denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., sicché il giudice di legittimità non può procedere ad un nuovo apprezzamento dei fatti già esaminati dal giudice di merito¹.

Né peraltro a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è più possibile lamentare il vizio di motivazione sotto il profilo dell’insufficienza, contraddittorietà e illogicità della stessa, potendosi solo denunciare l’anomalia motivazionale che si traduce nella inesistenza della motivazione².

cassazione espresse nella sentenza n. 11504 del 2017 risultano decisive e convincenti laddove paragonano “*il concetto di indipendenza economica del figlio maggiorenne al coniuge divorziato, proprio perché sembrano dimenticare il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge al ménage familiare insieme alla condizione dei coniugi e alla durata del matrimonio, che con tutta evidenza nessun riscontro hanno nel caso del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, che si affaccia alla vita autonoma e deve essere aiutato dai genitori*”.

¹Ex multis Cass. 04 aprile 2017, n. 8758, secondo la quale “*è inammissibile il ricorso per cassazione con cui, pur deducendosi, apparentemente, una violazione di norme di legge, si miri, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito*”; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass., sez. un. 26 marzo 2010, n. 7394, tutte reperibili in www.italggiureweb.it. Al contrario la Corte di cassazione ha accesso al fatto è quando è chiamata a regolare la competenza. Si vedano sul punto *ex plurimis* Cass. 24 ottobre 2016, n. 21422; Cass. 07 febbraio 2006, n. 2591; Cass. sez. un., 11 ottobre 2002, n. 14569, seconde le quali “*l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza*”.

²Si veda sul punto Cass., sez. un., 07 aprile 2014, n. 8053, in www.italggiureweb.it, secondo la quale “*la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra*

In tale contesto normativo le differenti applicazioni della nozione di “autosufficienza o indipendenza economica” fornite dai giudici di merito, dovute al fatto che ciascuno di loro attribuisce un diverso significato allo stesso concetto, rischiano di creare un’evidente disparità di trattamento a livello nazionale (si pensi a mero titolo esemplificativo alla diversità tra la pronuncia emessa dal Tribunale milanese e quelle dei giudici bolognesi sopra analizzate) a causa dell’assenza di un organo giurisdizionale in grado di censurare la valutazione degli indici indicativi della capacità reddituale e patrimoniale condotta dai Tribunali e dalle Corti d’appello, non potendo la Corte di cassazione procedere, come sopra detto, ad una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità, né tantomeno ad una nuova lettura della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa sotto il profilo del controllo della motivazione¹.

Ne è prova da ultimo la recente sentenza della Corte di cassazione n. 19721 del 2017, che ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato dedotto il vizio di motivazione sui redditi dell’appellata e le osservazioni della C.T.U., osservando tra l’altro che la corte di merito non aveva omesso di “*indicare gli elementi positivi del proprio convincimento in ordine ai presupposti del diritto all’assegno di mantenimento divorzile*”.

Anche se l’indirizzo inaugurato dalla Corte di cassazione n. 11504 del 2017 sembrerebbe ormai consolidato², avendo il giudice di legittimità nelle pronunce successive sempre dato seguito a tale orientamento, rimangono ancora molte ombre su cui far luce e tanti aspetti ancora ambigui da chiarire.

affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

¹Prima della modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., apportata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, la Corte di cassazione aveva ritenuto che “*l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carenza o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa*” (ex multis Cass. 26 marzo 2010, n. 7394, in www.italgiureweb.it).

²Si veda Cass. 11 maggio 2017, n. 11538; Cass. 22 giugno 2017, n. 15481 del 2017; Cass. 08 agosto 2017, n. 19721, reperibili in www.italgiureweb.it.

Sicuramente deve essere evitata la confusione, che trapela nella lettura dell'ordinanza del Tribunale di Milano¹, tra l'assegno divorzile e l'assegno alimentare di cui all'art. 433 cod. civ., essendo il primo caratterizzato dal *quid pluris* rispetto al secondo della solidarietà post-coniugale, e altresì tenuto distinto l'assegno di mantenimento dei figli dall'assegno divorzile, trovando le due tipologie di contributo fondamento in principi giuridici diversi, l'uno nell'obbligo di mantenere ed educare la prole *ex art. 30 Cost. e 148 cod. civ.*, mentre l'altro nel dovere inderogabile di solidarietà economica *ex artt. 2, 3 e 29 Cost.* .

L'introduzione del parametro dell' "autosufficienza e indipendenza economica" anche nel giudizio sul "*quantum debeat*" per delimitare l'entità dell'assegno stesso, come suggerito dal Tribunale di Palermo, anche se motivato dal pregevole intento di impedire il verificarsi di ipotesi di pregiudizio per i soggetti più deboli (impedendo ad esempio che alla moglie priva di redditi ma con marito abbiente venga riconosciuto un assegno di mantenimento superiore al reddito percepito dalla moglie insegnante che in ragione del suo lavoro non si vede riconosciuto il diritto all'assegno divorzile²), appare in contrasto con quanto affermato dalla stessa Corte di cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, che richiede di tenere in considerazione i criteri indicati dall'art. 5, comma 6, l. 898 del 1970 per la quantificazione dell'assegno divorzile.

Solo un intervento del legislatore³ che stabilisca la misura a livello nazionale del reddito oltre il quale una persona può considerarsi

¹Trib. Milano, ord. 22 maggio 2017, cit. *supra*.

²CASABURI G., *Tenore di Vita ed assegno divorzile (e di separazione): c'è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d'antico*, cit. *supra*, evidenzia come "Cass. 11504/17 (...) rischia di risolversi in un immane pregiudizio per i soggetti più deboli: in concreto, nella gran maggioranza dei casi, le mogli che, godendo di un modesto reddito (integrante però l'autosufficienza economica), non avranno diritto all'assegno divorzile, nonostante una vita dedicata alla famiglia, e a fronte di mariti in condizioni economiche (anche grazie all'impegno domestico di quelle mogli) ben più abbienti. Tanto anche dando luogo ad ingiustificati disparità di trattamento (a tutto vantaggio, talora, anche della parte debole meno meritevole): ad es. l'ex moglie del ricco professionista o imprenditore, che dispone di un modesto reddito, pur dopo una lunghissima vita familiare, vedrà negarsi l'assegno divorzile invece riconosciuto (in misura, certo, di complessa determinazione) all'ex moglie casalinga ovvero inoccupata di un marito altrettanto abbiente, e pur dopo una vita coniugale molto più breve".

³Va segnalato che alla Camera dei Deputati è stata presentata il 27 luglio 2017 la proposta di legge n. 4605 di modifica dell'articolo 5 della l. n. 898 del 1970, motivata dal fatto che il contrastante quadro giurisprudenziale, che si è venuto a creare a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 11504 del 2017, "richiede un urgente intervento legislativo, volto a fissare precise linee normative rispondenti all'esigenza di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole che abbia confidato nel programma di vita del matrimonio, dedicandosi alla cura della famiglia rinunciando in tal modo a sviluppare una buona formazione professionale e a svolgere una proficua attività di lavoro o di impresa". Tale proposta di legge si compone di un solo articolo, nel quale si

economicamente autosufficiente e al quale di conseguenza ancorare anche l'ammontare dell'assegno di divorzio, una volta accertata la mancanza di autosufficienza del richiedente, può sottrarre al giudice il potere di determinazione dell'assegno divorzile, evitando che quest'ultimo venga liquidato in misura differente sul territorio italiano anche se le fattispecie concrete sono tra loro identiche.

In assenza di una tale normativa, il giudice, superata positivamente la fase di attribuzione dell'assegno, non può omettere nella fase di determinazione del *quantum debeatur* di applicare i criteri stabiliti dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 (i quali tra l'altro consentono di prendere in considerazione la durata del matrimonio e il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune) e dunque di adattare l'importo dell'assegno al singolo caso concreto, modulandolo anche in relazione alle scelte di organizzazione della vita matrimoniale prese dai coniugi¹.

Peraltro, poiché la Corte di cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, pur indicando quattro indici significativi ai fini dell'accertamento dell'"autosufficienza o indipendenza economica", consente al giudice del merito di individuarne altri rilevanti nei singoli casi sottoposti al suo esame, nulla vieta che vengano ritenuti rilevanti nella valutazione dell'"*an debeatur*" alcuni dei criteri stabiliti dall'art. 5, comma 6, l. 898

prevede che "1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi».

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono inseriti i seguenti: «Nella determinazione dell'assegno il tribunale valuta le condizioni economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi, l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall'uno o dall'altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali.

Tenuto conto di tutte le circostanze il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.

L'assegno non è dovuto nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente l'assegno, degli obblighi coniugali».

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si applicano anche nei casi di scioglimento delle unioni civili.

4. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: «dal quinto all'undicesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto al quindicesimo comma»".

¹Assumerà quindi rilevanza la circostanza che la moglie abbia rinunciato su richiesta o con il consenso del marito a svolgere un'attività lavorativa per accudire a tempo pieno i figli, permettendo al coniuge di fare carriera e accrescendo così il di lui patrimonio.

del 1970, quali ad esempio la durata del matrimonio e il contributo dato alla conduzione familiare dal coniuge richiedente l'assegno divorzile, nonché l'accordo tra i coniugi sulle modalità di organizzazione e gestione della vita matrimoniale, come effettuato dalla Corte d'appello di Bologna

Tale interpretazione allontana il rischio che un *révirement* del giudice di legittimità si tramuti in un irreparabile pregiudizio per quanti, soprattutto donne, confidando nella durata del matrimonio e nella realizzazione del progetto familiare interamente condiviso tra moglie e marito, hanno rinunciato allo svolgimento di una propria attività lavorativa o alla propria carriera o ad incarichi professionali, accontentandosi di esplicare mansioni lavorative inferiori alle proprie capacità e potenzialità (si pensi a chi rinuncia ad una carriera dirigenziale o ad un impiego all'estero), per dedicare più tempo possibile alla famiglia in forza di un accordo intervenuto tra i coniugi stessi.

Il progetto di vita matrimoniale scelto dai coniugi non può essere trascurato e non elevato ad indice rilevante per l'accertamento dell'"autosufficienza o indipendenza economica" in un Paese come l'Italia, in cui il sistema di welfare è carente e non riesce nemmeno ad assicurare a livello nazionale l'accesso per tutti i minori all'asilo nido con costo interamente a carico dello Stato, lasciando al contrario che ogni incombente relativo alla gestione dei figli, soprattutto di tenera età, ricada sulle famiglie, e nella stragrande maggioranza dei casi sulle donne, costrette molte volte a rinunciare ad una propria occupazione lavorativa per prendersi cura della crescita dei figli, in quanto il costo di una *baby-sitter* e di un asilo nido sono superiori o equivalenti al reddito netto percepito dall'attività lavorativa.

Da ultimo va segnalato che è stata rimessa alla Sezioni Unite su richiesta di parte ricorrente¹ *ex art. 376, comma 2, c.p.c.*, proprio la questione concernente la parametrizzazione dell'assegno di divorzio, più specificatamente se esso debba essere ancorato al tenore di vita matrimoniale o all'autosufficienza

economica del coniuge richiedente. Si attende dunque che le Sezioni Unite della Corte di cassazione si pronuncino sul punto.

¹Il ricorso per cassazione reca il numero RGN. 23138 del 2017. Essendo stata accolta l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite proposta da parte ricorrente *ex art 376, comma 2, c.p.c.* prima che il ricorso fosse assegnato ad apposita sezione della Corte di cassazione, manca una ordinanza interlocutoria.